



Decreto del Direttore generale nr. 17 del 27/01/2026

Proponente: *Armando Forgione*

Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Ing. Armando Forgione*

Estensore: *Giuseppe Margarito*

Oggetto: *Indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio "A", sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1.*

ALLEGATI N.: 2

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato 1) Relazione del RUP	sì	digitale
Allegato 2) Schema contratto	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)";

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Ricordato che con proprio decreto n. 245 del 31/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola e il quadro economico dell'opera, pari a euro 500.000,00, comprensivo dell'importo per lavori di euro 367.125,81, di cui euro 360.204,31 per importo a base d'asta soggetto a ribasso, comprensivo dei costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante in euro 50.733,68 (incidenza del 14,085% sull'importo soggetto a ribasso), ed euro 6.921,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 132.874,19;

Ricordato, altresì, che con il medesimo decreto n. 245/2025 è stato deciso di procedere, con successivo atto, all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, dando atto che il fine pubblico perseguito è la realizzazione dell'intervento denominato “Nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio ‘A’, sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1” – CUP E12H24001950005 – CUI L04686190481202400002;

Dato atto che i lavori in oggetto risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia 2024–2026 e negli elenchi annuali 2025 e 2026 del Budget economico, adottato con decreto n. 133 del 14/07/2025, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Vista la nota del 23/01/2026 (Prot. ARPAT n. 5163/2026, Allegato “1”), con la quale il RUP, Ing. Armando Forgiione – Dirigente Responsabile SPIIR, in considerazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che fissa in tre mesi il termine massimo intercorrente tra l'approvazione del progetto (31/12/2025) e l'invio degli inviti a offrire, ha proposto di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, dando atto che:

- ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, non si rileva nel progetto un carattere transfrontaliero, in considerazione dell'importo, dell'oggetto dei lavori, del luogo di esecuzione e delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START sul sito internet: <https://start.toscana.it>, con procedura negoziata, senza bando, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici individuati dalla piattaforma START mediante l'utilizzo dell'Elenco regionale istituito con D.G.R. n. 1186 del 16/10/2023, come modificato con successiva D.G.R. n. 1169 del 21/10/2024, nella categoria SOA e relativa classifica pertinente rispetto alla categoria prevalente e all'importo totale dei lavori oggetto di appalto: categoria OS28, classifica II°, macrocategoria climatizzazione;

- è necessaria l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte degli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ritenendo necessario prendere visione puntuale dei luoghi, della presenza di personale e delle attività della sede oggetto dei lavori;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 180 giorni;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato II.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico, dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma elettronica, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le cui spese contrattuali, ove previste, saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato 20 "Stima incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023; resta fermo, in ogni caso, il divieto di subappalto integrale della categoria prevalente, dando atto che le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- che l'ammontare dell'anticipazione, ove richiesta, è stabilita in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;

Ritenuto opportuno, così come proposto dal RUP (Allegato "1"), riapprovare alcune tavole ed elaborati progettuali già approvati con il citato decreto n. 245/2025 che sono stati oggetto di correzioni per mero errore materiale di battitura, ma prive di effetti sostanziali sul contenuto tecnico, economico e prestazionale dell'intervento, come di seguito elencati, fermo il resto:

- 1._Capitolato_generale_e_speciale_di_appalto;
- 22.RAI020725_2_PSC
- 23.T01PSC020725_2_Layout_di_cantiere_Tavola1PSC;
- 24.RAI020725_2_Cronoprogramma;
- 26.RAI020725_2_Fascicolo;
- 29.RAI110925_1_Relazione_Tecnica_Specialistica_Prevenzione_Incendi;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di prendere e dare atto di quanto attestato in parte narrativa dall'Ing. Armando Forgione - RUP, Dirigente Responsabile SPIIR, nell'ambito dell'attività di competenza della propria struttura, così come dettagliato nell'allegata nota, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "1");
2. di riapprovare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, le seguenti tavole ed elaborati progettuali, già approvati con decreto n. 245 del 31/12/2025, restando ferme tutte le ulteriori parti del progetto:
 - 1._Capitolato_generale_e_speciale_di_appalto;
 - 22.RAI020725_2_PSC
 - 23.T01PSC020725_2_Layout_di_cantiere_Tavola1PSC;
 - 24.RAI020725_2_Cronoprogramma;
 - 26.RAI020725_2_Fascicolo;
 - 29.RAI110925_1_Relazione_Tecnica_Specialistica_Prevenzione_Incendi;
3. di indire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio "A", sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma START, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto, dando atto che il CIG sarà indicato nella medesima piattaforma, nello spazio dedicato alla presente gara, sezione "elenco lotti";
4. di invitare a presentare offerta gli operatori economici individuati dalla piattaforma START mediante l'utilizzo dell'Elenco istituito con D.G.R. n. 1186 del 16/10/2023, come modificato con successiva D.G.R. n. 1169 del 21/10/2024, categoria OS28, classifica II°, macrocategoria climatizzazione;
5. di stabilire l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante offerta con unico ribasso percentuale, trattandosi di lavori a misura, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
6. di stabilire il termine per la ricezione delle offerte in giorni 15 decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, tenuto conto dell'importo dei lavori, della previsione dell'obbligo di sopralluogo e dell'esigenza di procedere con tempestività all'affidamento;
7. di procedere al pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già ricompreso nel quadro economico dell'opera, pari ad euro 500.000,00, approvato con il decreto n. 245/2025;
8. di approvare i documenti di gara (Allegati al Prot. ARPAT n. 5163 del 23/01/2026, agli atti SPIIR), così come elencati dal RUP nella relazione (Allegato "1"):
 - Lettera invito-Disciplinare-climatizzazione-Arezzo,
 - Allegato A_Informativa_trattamento_dati,
 - DGUE_D_Lgs_36_conSORZiate_ausiliarie,
 - MOD_Dich_integrative_DGUE,
 - Modello indicazione manodopera,
 - Modello Scheda cooptazione;
9. di approvare lo schema del contratto d'appalto (Allegato "2"), che sarà stipulato mediante sottoscrizione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
10. di dare atto che la spesa derivante dalla procedura trova copertura nel bilancio di

competenza e presenta la necessaria disponibilità;

11. di dare atto che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Alberto Borgogni dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati, con sede in Chiusi (SI), via Cassia Aurelia I n. 25, C.F. e P. IVA 01107050526, nominato con decreto del Direttore amministrativo n. 24/2024;
12. di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i, è l'Ing. Armando Forgione – Dirigente Responsabile SPIIR;
13. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata indizione della procedura di gara per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione in tempo utile per il prossimo periodo estivo.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 27/01/2026
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/01/2026
- Armando Forgione , il proponente in data 27/01/2026
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 27/01/2026
- Pietro Rubellini , facente funzioni del Direttore tecnico in data 27/01/2026
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 27/01/2026


ARPAT - Direzione amministrativa - Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti

Via Ponte alle Mosse n. 211 – 50144 – Firenze

Relazione del Responsabile Unico del Progetto

Indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 “per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio ‘A’, sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1” – CUP E12H24001950005.

Con il Decreto del Direttore generale n. 245 del 31/12/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in parola e il quadro economico dell'opera, pari a euro 500.000,00, comprensivo dell'importo per lavori di euro 367.125,81, di cui euro 360.204,31 per importo a base d'asta soggetto a ribasso, comprensivo dei costi per la manodopera stimati dalla stazione appaltante in euro 50.733,68 (incidenza del 14,085% sull'importo soggetto a ribasso), ed euro 6.921,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 132.874,19:

Lavori	Importo	Totale euro
Importo a base d'asta	360.204,31	
Importi non soggetti a ribasso	6.921,50	
Totale Lavori	367.125,81	367.125,81
Somme a disposizione		
I.V.A. sui lavori 22%	36.712,58	
Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, contabilizzazione di lavori, coordinamento per la sicurezza, (decreto DA n. 24/2024 – CIG A03BDE39EF)	35.826,63	
CNPAIA 4%	1.492,78	
I.V.A. su spese tecniche 22%	8210,26	
Incentivi funzioni tecniche Art. 45 c. 2, D.Lgs 36/2023 - 2%	7.342,51	
Tassa gara ANAC	250	
Imprevisti 10%	36.712,58	
Arrotondamenti	6.326,85	
Totale somme a disposizione	132.874,85	132.874,85
Importo Totale Quadro Economico		500.000,00

Si precisa che alcune tavole ed elaborati progettuali già approvati con il decreto n. 245 del 31/12/2025 sono stati oggetto di correzioni per mero errore materiale di battitura, prive di effetti sostanziali sul contenuto tecnico, economico e prestazionale dell'intervento, e che si rende pertanto necessario procedere alla loro riapprovazione con il presente provvedimento, come di seguito elencati, fermo il resto:

- 1._Capitolato_generale_e_speciale_di_appalto;

- 22.RAI020725_2_PSC
- 23.T01PSC020725_2_Layout_di_cantiere_Tavola1PSC;
- 24.RAI020725_2_Cronoprogramma;
- 26.RAI020725_2_Fascicolo;
- 29.RAI110925_1_Relazione_Tecnica_Specialistica_Prevenzione_Incendi.

Con il medesimo decreto n. 245/2025 è stato deciso di procedere, con successivo atto, all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, dando atto che il fine pubblico perseguito è la realizzazione dell'intervento denominato "Nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio 'A', sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1" – CUP E12H24001950005 – CUI L04686190481202400002.

È opportuno ricordare che i lavori in parola risultano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Agenzia 2024–2026 e negli elenchi annuali 2025 e 2026 del Budget economico, riadottato con decreto n. 133 del 14/07/2025, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

Pertanto, in considerazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che fissa in tre mesi il termine massimo intercorrente tra l'approvazione del progetto (31/12/2025) e l'invio degli inviti a offrire, si rende necessario avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori, tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 36/2023, non si rileva nel progetto un carattere transfrontaliero, in considerazione dell'importo, dell'oggetto dei lavori, del luogo di esecuzione e delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- il contraente sarà individuato, così come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START con procedura negoziata, senza bando, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici individuati dalla piattaforma START mediante l'utilizzo dell'Elenco regionale istituito con D.G.R. n. 1186 del 16/10/2023, come modificato con successiva D.G.R. n. 1169 del 21/10/2024, nella categoria SOA e relativa classifica pertinente rispetto alla categoria prevalente e all'importo totale dei lavori oggetto di appalto: categoria OS28, classifica II°, macrocategoria climatizzazione;
- è necessaria l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio da parte degli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ritenendo necessario prendere visione puntuale dei luoghi, della presenza di personale e delle attività della sede oggetto dei lavori;
- la durata del vincolo dell'offerta del concorrente è stabilita in 180 giorni;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale sulla base del metodo A, Allegato

Il.2, D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- di quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei lavori avverrà tramite un lotto unico, dal momento che le lavorazioni non consentono la suddivisione in lotti funzionali;
- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma elettronica, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le cui spese contrattuali, ove previste, saranno a carico dell'aggiudicatario ai sensi della normativa vigente;
- durata prevista dei lavori: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
- il costo della manodopera è individuato dettagliatamente nell'elaborato 20 "Stima incidenza della manodopera", parte integrante del progetto di gara;
- ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni;
- ai sensi di quanto disposto nel Capitolato speciale d'appalto, è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023; resta fermo, in ogni caso, il divieto di subappalto integrale della categoria prevalente, dando atto che le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro (divieto di subappalto a cascata);
- che l'ammontare dell'anticipazione, ove richiesta, è stabilita in un massimo del 20% dell'importo contrattuale;

Si dichiara, inoltre, che:

- non è previsto premio di accelerazione;
- si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 60 (in materia di revisione prezzi, art. 40 del CSA) e 120 (in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione, art. 16 del CSA) del D.Lgs. n. 36/2023;
- non è prevista clausola arbitrale né compromissoria;
- l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136);
- sarà applicata una penale giornaliera per il ritardato adempimento di quanto previsto in appalto determinata nei casi e con le modalità dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto;
- nel contratto d'appalto sarà inserita la dicitura secondo la quale la Ditta affidataria dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia e che, il contratto sarà risolto in caso di violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dai codici di comportamento suddetti da parte delle Ditte o dei propri collaboratori;
- il termine di pagamento è di 30 giorni data fattura, fine mese, dal ricevimento della stessa al Protocollo SDI;

- il Comune in cui si svolge l'intervento è Arezzo (AR), V.le Maginardo n. 1;
- il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11, co. 1, e all'allegato 1.01 del Codice, è il CCNL Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti (codice CNEL C011);
- l'appalto verrà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e che sulla base di elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;

Quanto sopra premesso, si propone:

1. di prendere atto di quanto attestato con la presente nota dal sottoscritto nell'ambito dell'attività di competenza della propria struttura ovvero di quanto innanzi relazionato;
2. di riapprovare, per le motivazioni di cui in parte narrativa, le seguenti tavole ed elaborati progettuali, già approvati con decreto n. 245 del 31/12/2025, restando ferme tutte le ulteriori parti del progetto esecutivo:
 - 1._Capitolato_generale_e_speciale_di_appalto;
 - 22.RAI020725_2_PSC
 - 23.T01PSC020725_2_Layout_di_cantiere_Tavola1PSC;
 - 24.RAI020725_2_Cronoprogramma;
 - 26.RAI020725_2_Fascicolo;
 - 29.RAI110925_1_Relazione_Tecnica_Specialistica_Prevenzione_Incendi;
3. di indire la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio "A", sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, da svolgersi sulla piattaforma START, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del medesimo decreto, dando atto che il CIG sarà indicato nella medesima piattaforma, nello spazio dedicato alla presente gara, sezione "elenco lotti";
4. di invitare a presentare offerta gli operatori economici individuati dalla piattaforma START mediante l'utilizzo dell'Elenco istituito con D.G.R. n. 1186 del 16/10/2023, come modificato con successiva D.G.R. n. 1169 del 21/10/2024, categoria OS28, classifica II°, macrocategoria climatizzazione;
5. di stabilire l'aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ex art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, mediante offerta con unico ribasso percentuale, trattandosi di lavori a misura, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
6. di stabilire il termine per la ricezione delle offerte in giorni 15 decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, tenuto conto dell'importo dei lavori, della previsione dell'obbligo di sopralluogo e dell'esigenza di procedere con tempestività all'affidamento;
7. di procedere al pagamento del contributo di euro 250,00 dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), già ricompreso nel quadro economico dell'opera, pari ad euro 500.000,00, approvato con il decreto n. 245/2025;
8. di approvare i documenti di gara (protocollati con la presente e agli atti di questo settore), così come elencati dal RUP nella relazione (Allegato "1"):
 - Lettera invito-Disciplinare-climatizzazione-Arezzo,

- Allegato A_Informativa_trattamento_dati
 - DGUE_D_Lgs_36_conSORZiate_ausiliarie,
 - MOD_Dich_integrative_DGUE,
 - Modello indicazione manodopera,
 - Modello Scheda cooptazione;
9. di approvare lo schema del contratto d'appalto (Allegato "2"), che sarà stipulato mediante sottoscrizione in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
10. di dare atto che la spesa derivante dalla procedura trova copertura nel bilancio di competenza e presenta la necessaria disponibilità;
11. di dare atto che il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Alberto Borgogni dello Studio Tecnico A. Borgogni & A. Pispico Ingegneri Associati, con sede in Chiusi (SI), via Cassia Aurelia I n. 25, C.F. e P. IVA 01107050526, nominato con decreto del Direttore amministrativo n. 24/2024;
12. di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i., è l'Ing. Armando Forgione – Dirigente Responsabile SPIIR;
13. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'immediata indizione della procedura di gara per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione in tempo utile per il prossimo periodo estivo.

Il Dirigente Responsabile SPIIR
Responsabile Unico del Progetto
Ing. Armando Forgione¹

Allegati: come sopra

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

Contratto per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio "A" sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1.

L'anno **duemilaventisei (2026)** nel mese e nel giorno dell'ultima firma digitale apposta,

TRA

ARPAT – Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, con sede legale in Via Ponte alle Mosse n. 211 – 50144 Firenze, codice fiscale e partita I.V.A. n. 04686190481, in persona del Dott. Pietro Rubellini, nato a () il , domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Agenzia in Firenze, Via Ponte alle Mosse n. 211, che, in seguito, per brevità sarà denominata "Stazione Appaltante", il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 74 del 23/03/2021, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Agenzia, il cui schema di contratto è stato approvato con Decreto n. ____ del ____/2026,

E

- (di seguito indicata come "Appaltatore"), con sede legale in (), Via , n. , codice fiscale e partita I.V.A. n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di , rappresentata dal , nato a () il , domiciliato per il presente atto presso la sede sociale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima.

PREMESSO

- che l'ARPAT deve provvedere all'esecuzione dei lavori di ;
- che il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, relativo ai suddetti lavori, prevede un importo complessivo dell'appalto (compresi costi relativi alla manodopera e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza) di euro oltre IVA nei termini di legge;
- che è stata indetta una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 da aggiudicarsi con il criterio del

minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- che è stata formulata la proposta di aggiudicazione e che, con decreto del Direttore generale n. _____ del _____ /2026, si è provveduto ad approvare il verbale di gara e l'aggiudicazione all'Appaltatore, così come proposto dal Dirigente Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Impianti e Reti (di seguito SPIIR) a seguito dell'esito regolare dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- che a seguito dell'esito regolare dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e nelle more del controllo antimafia (_____), è stata disposta l'aggiudicazione all'Appaltatore;

- che, pertanto, il presente contratto viene stipulato, ai sensi di quanto previsto all'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, con l'apposizione di apposita clausola di recesso;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta, DURC INAIL_ _____ , valido fino al _____ 5, agli atti SPIIR;

- - che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, come risulta dal verbale sottoscritto in data _____ (Prot. ARPAT n. _____ del _____ , agli atti SPIIR) dal Responsabile Unico del Progetto e dall'Appaltatore;

- che si è stabilito di addivenire alla sottoscrizione del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIÒ PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'Appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione ed opere connesse dell'edificio "A" sede del Dipartimento di Arezzo dell'ARPAT, V.le Maginardo n. 1, nella persona del legale rappresentante Geom. Alessio Zona, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito indicato, per brevità, come "Capitolato") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "1", nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso SPIIR:

– ogni altro documento, elaborato o atto richiamato nel presente contratto o necessario per l'esecuzione dell'appalto.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in **euro** () oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- **Euro** (), per lavori a misura;
- **Euro** (), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza.

L'importo dei lavori a misura, come sopra indicato, è derivante dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara del %.

Trattandosi di lavori a misura, il corrispettivo contrattuale potrà subire variazioni in sede di liquidazione finale, effettuata dal direttore dei lavori, in relazione alle diminuzioni, aggiunte o modifiche eventualmente apportate al progetto originale.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore, che accetta, modifiche, ai sensi

dell'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023. Laddove la Stazione Appaltante decida di avvalersi della opzione come sopra indicata, l'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste senza poter far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse, invece, di non richiedere tali modifiche, l'Appaltatore non potrà far valere il diritto ad alcun indennizzo. Il pagamento di tali prestazioni avverrà secondo le modalità previste nel successivo art. "13 - Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo" del presente contratto.

Art. 3 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto il seguente contratto collettivo, secondo gli impegni assunti dallo stesso in sede di gara: CCNL .
2. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 la Stazione Appaltante, in base alla normativa vigente, oltre a quanto previsto dal successivo comma 3, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per richiedere il risarcimento danni.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto venga accertata la mancata applicazione del CCNL sopra indicato, la Stazione Appaltante formulerà espressa diffida ad adempiere secondo le previsioni contrattuali assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora nel termine assegnato persista l'inadempimento la Stazione Appaltante disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 del Codice civile.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a garantire, in caso di subappalto e qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, l'applicazione del contratto collettivo sopraindicato.
5. Qualora le prestazioni oggetto di subappalto non coincidano con le prestazioni caratterizzanti

l'oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore.

6. Qualora nel corso dell'esecuzione del presente contratto venga accertata la mancata applicazione, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, la Stazione Appaltante applicherà la disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3.

7. L'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali.

8. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente comma 7, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo "9 - Penali per ulteriori inadempimenti".

Art. 4 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha nominato come Direttore di cantiere/Responsabile della condotta dei lavori

.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Appaltatore dovesse richiedere la sostituzione del Direttore di cantiere, dovrà farne espressa richiesta al Direttore dei Lavori, il quale autorizzerà la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del Capitolato.

In ottemperanza all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 e secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato l'Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede di Prato, luogo in cui ha sede l'Ufficio di Direzione dei Lavori, e ha il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 5 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, secondo periodo, e 117 del D.Lgs. n. 36/2023, a garanzia degli

obblighi assunti con il presente contratto l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____, recante la firma digitale del Sig. _____, soggetto autorizzato, con la quale la _____, Agenzia di _____, cod. _____, si costituisce fideiussore a favore della Stazione Appaltante nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di euro (_____). L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio SPIIR (Allegato al Prot. ARPAT n. _____ del _____).

La Stazione Appaltante può valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023; in detti casi l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

La Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, a copertura dei danni che la Stazione Appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata dalla _____, Agenzia di _____, cod. _____, recante la firma di un soggetto autorizzato, per un massimale pari a:

- partita 1: opere, impianti permanenti e temporanei oggetto del contratto": euro _____ ;
- partita 2: opere preesistenti euro _____ ;
- partita 3: demolizione e sgombero euro _____ ;
- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad euro _____ ;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Stazione Appaltante sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

La polizza si trova depositata presso la sede della Stazione Appaltante – SPIIR (Allegato al Prot. ARPAT n. del).

La polizza di cui al presente articolo dovrà essere integrata dall'Appaltatore nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 5bis – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

L'Appaltatore, il subappaltatore e i cottimisti devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art. 6 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dalla Stazione Appaltante, e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall'Appaltatore medesimo. I piani di sicurezza sopra indicati, visionati e già firmati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso SPIIR e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a questo non materialmente allegati.

Art. 7 - Termine per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni () naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato e dall'art. 30, comma 2, dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023.

2. Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

3. Il termine per l'ultimazione dei lavori potrà essere adeguato, in contraddittorio con l'Appaltatore, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 - Penali per ritardi

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

Art. 9 - Penali per ulteriori inadempimenti

1. In caso di inadempimento, da parte dell'Appaltatore, rispetto all'obbligo di porre in essere tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali minimi individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi, verrà applicata una penale giornaliera, per ogni giorno di ritardato adempimento, pari allo 0,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale stesso e fino all'integrale adempimento dell'obbligo assunto.

2. Il Responsabile unico del progetto, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestarle all'Appaltatore, per iscritto, con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il

risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Capitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Progetto, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 18 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 121, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di sospensione totale o parziale dei lavori disposta per cause diverse da quelle previste dai commi 1, 2 e 6 dello stesso art. 121, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, il risarcimento dei danni subiti, quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 16 per cento e calcolando, sul risultato, la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato, diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione, costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice civile;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al

valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. 34 e 35 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000.

Art. 13 – Modifiche al contratto, variazioni al progetto e al corrispettivo

1. È facoltà della Stazione Appaltante apportare modifiche al contratto, ai sensi degli articoli 5, 16, 24 e 42 del Capitolato e dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Laddove la Stazione Appaltante richieda all'Appaltatore modifiche di cui al precedente art. "2 - Corrispettivo contrattuale" del presente contratto, il pagamento del corrispettivo avverrà, quando le ulteriori prestazioni trovino riscontro nelle voci dell'Elenco prezzi, sulla base dei prezzi in essa contenuti. Nel caso in cui, invece, tali ulteriori prestazioni non trovino riscontro nelle voci Elenco Prezzi, i prezzi saranno desunti, come indicato nell'art. 41 del Capitolato, dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana vigente al momento della formazione del nuovo prezzo, applicando ai prezzi indicati nel Prezzario il ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore di cui all'art. "2 - Corrispettivo contrattuale" del presente contratto. Ove, infine, tali prestazioni non trovassero riscontro nel

Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana, si procederà secondo le ulteriori modalità previste dall'art. 41, comma 1, lettera b), del Capitolato.

2. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e agli articoli 5, 24 e 42 del Capitolato, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 41 del Capitolato.

Art. 14 – Revisione dei prezzi contrattuali

1. Il contratto è soggetto alla clausola di revisione dei prezzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e nei limiti delle risorse indicate al comma 5 dello stesso articolo.

2. La revisione dei prezzi, in aumento e/o in diminuzione, è attivata nel caso sia accertata una variazione percentuale dell'indice di cui al comma 1 dell'art. 40 del Capitolato superiore al tre per cento e, comunque, in misura pari al 90 per cento dell'eccedenza dell'indice di riferimento rispetto alla soglia del 3%, determinata rispetto al periodo di riferimento.

3. La revisione dei prezzi sarà eseguita con le modalità previste dall'art. 40 del Capitolato, che si richiama integralmente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dall'articolo 8, comma 2, del Capitolato dovranno avvenire tramite casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata al precedente articolo "4 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore".

La PEC della Stazione Appaltante è "arpat.protocollo@postacert.toscana.it".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 16 – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. "2 - Corrispettivo contrattuale", secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante eroga, su richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, corrispondente alla consegna dei lavori, anche nel caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.
3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 125, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e riportare la firma di un soggetto autorizzato.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Stazione Appaltante, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.
6. L'anticipazione erogata da Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni stato avanzamento lavori previsto dagli articoli 37 del Capitolato e "17 - Fatturazione e pagamenti" del contratto in una percentuale dell'anticipazione medesima, proporzionata alla percentuale di lavorazioni eseguite indicata nello stato avanzamento lavori, fino alla concorrenza del relativo importo: in ogni caso, l'anticipazione è compensata integralmente nell'ultimo stato avanzamento lavori che precede il pagamento della rata saldo di cui al successivo articolo "25 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo".

In ciascuna fattura l'Appaltatore è tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile, l'importo dell'anticipazione da recuperare.

7. In caso di risoluzione o di recesso contrattuale, secondo la disciplina del presente contratto, Stazione Appaltante procederà a recuperare l'importo residuo dell'anticipazione concessa attingendo agli eventuali crediti dell'Appaltatore e, ove tali crediti non sussistano o siano insufficienti rispetto all'integrale recupero dell'anticipazione, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 4 per l'importo corrispondente.

Art. 17 – Fatturazione e pagamenti

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 37 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e le misure poste in essere per l'attuazione dei piani di sicurezza, contabilizzati ai sensi degli artt. 34 e 35 del Capitolato raggiungano, al netto del ribasso d'asta, un importo non inferiore a euro 100.000,00 (euro centomila/00). Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la liquidazione del relativo importo comporterebbe una differenza fra l'importo contrattuale e il totale liquidazioni inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. All'avvenuto raggiungimento dell'importo di cui al comma 1, determinato ai sensi degli articoli 125, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e 12, comma 1, lettera d), dell'allegato II.14 al D.Lgs.n.36/2023:

- il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, lettera s), dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 adotta lo stato di avanzamento dei lavori

contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento e, ai sensi dello stesso art. 125, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 12, comma 1, lett. d), ultimo periodo, dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, lo trasmette immediatamente al Responsabile Unico del Progetto;

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 125, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 36/2023, emette contestualmente e, comunque, non oltre sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il conseguente certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. Nel caso in cui, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il direttore dei lavori non adotti autonomamente lo stato di avanzamento dei lavori, si applica la disciplina di cui all'art. 125, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. Nel caso in cui sia applicata una penale a carico dell'Appaltatore e, quindi, il successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto sia d'importo inferiore alla fattura già presentata, resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di produrre una nota di credito di importo corrispondente a quello della penale detratta dal certificato.

5bis. Nel caso si siano verificate le condizioni per la revisione dei prezzi e sia necessario emettere, a integrazione dello stato di avanzamento dei lavori in base ai prezzi contrattuali originari, di cui al comma 3 del presente articolo, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale, ai sensi dell'art. 40 del Capitolato, il certificato di pagamento di cui allo stesso comma 3 terrà conto sia degli importi relativi allo stato di avanzamento dei lavori emesso in base ai prezzi contrattuali originari sia degli importi relativi allo stato di avanzamento dei lavori revisionale (in aumento o diminuzione).

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione

del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

7. La comunicazione dell'avvenuta emissione del certificato di pagamento sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo "15 - Gestione digitale della documentazione relativa al contratto", contestualmente all'emissione del certificato di pagamento stesso. Le fatture, ove non siano già state emesse al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, dovranno essere emesse dall'Appaltatore dopo tale comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 10.

Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a ciascun SAL successivo al primo, l'Appaltatore dovrà presentare le fatture e la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati comunicati, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, e le cui prestazioni siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, la Stazione Appaltante, laddove venisse comunque emessa fattura, non procederà ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Appaltatore fino al momento dell'avvenuto adempimento oppure fino al momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori.

Nel caso di contestazioni, da parte dell'Appaltatore, in merito alla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, si procederà con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera m), dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 10 non potranno essere imputati alla Stazione Appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto

all'art. "19 - Ritardo nei pagamenti" del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento danni.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 119, comma 11, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023, e di quanto indicato al precedente comma 7, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell'Appaltatore.

Nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito dell'Appaltatore: pertanto, la Stazione Appaltante non potrà provvedere alla totale liquidazione di tali pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell'Appaltatore.

9. Le fatture elettroniche, intestate alla "ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Ponte alle Mosse n° 211, 50144 Firenze, codice fiscale 04686190481, Codice Univoco Ufficio (CUU) UFNBJI", devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica". Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto CUP: codice CIG: e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa, se presentate dopo l'emissione del certificato di pagamento, oppure il numero e la data del SAL a cui fa riferimento la fattura, se presentate dopo l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

10. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori ovvero data fattura fine mese. *Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Stazione*

Appaltante nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 9, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

In ogni caso in cui l'Appaltatore, ove non abbia già emesso le fatture prima dell'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente comma 5, non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 7, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile alla Stazione Appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. "19 - Ritardo nei pagamenti" del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

11. Ai sensi dell'art. 119, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore.

12. Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore, del subappaltatore e dei cottimisti.

13. La Stazione Appaltante prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

14. In tutti i casi di pagamento diretto la Stazione Appaltante, prima di liquidare le somme dovute, procederà alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.

15. L'Appaltatore:

a) si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.

13/8/2010 n. 136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ad utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell'ambito del contratto, lo strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017;

c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è presso Banca () con codice IBAN , di cui al documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", firmato digitalmente dal a, agli atti SPIIR (Prot. ARPAT n. del).

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta variazione.

16. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore mediante accreditamento sul conto corrente indicato al precedente comma 15.

17. Il dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Art. 18 – Rilascio del DURC di congruità della manodopera

L'appalto è soggetto a verifica di congruità dell'incidenza della manodopera ai sensi dell'art. 119, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa Edile territorialmente

competente, su richiesta del Responsabile Unico del Progetto o dell'Appaltatore, in occasione della redazione del Conto finale di cui al successivo art. "24 - Conto finale" e all'art. 43 del Capitolato, e prima di procedere all'erogazione del saldo, ed è rilasciata con le modalità previste all'art. 38bis del Capitolato e sulla base delle istruzioni operative della Commissione Nazionale delle Casse Edili.

Quando lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti in misura pari o inferiore al 5%, la Cassa Edile territorialmente competente chiede al Direttore dei lavori eventuali chiarimenti sulle cause che hanno determinato tale scostamento nell'esecuzione dei lavori. Laddove il Direttore dei Lavori abbia indicato una motivazione che giustifichi tale scostamento, la Cassa Edile competente procede al rilascio dell'attestazione di congruità.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia all'Appaltatore le difformità riscontrate e lo invita a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

La regolarizzazione entro il termine previsto consente il rilascio dell'attestazione di congruità. Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo è comunicato al Responsabile Unico del Progetto, con indicazione delle cause di irregolarità.

L'impresa non congrua può dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di incidenza della manodopera attraverso idonea documentazione, volta ad attestare eventuali costi non registrati presso la Cassa Edile competente.

In mancanza di regolarizzazione, l'esito negativo incide, a partire dalla data di emissione, sulle verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line.

Art. 19 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dal comma 10 dell'art. "17 - Fatturazione e pagamenti" e dal comma 2 dell'art. "25 - Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo" del presente contratto, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

2. Il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del Codice civile.

Art. 20 – Subappalto – subcontratto – cessione del contratto

L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OS28 nel limite massimo previsto del 49,99%.

Il subappalto, anche a cascata, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 119.

Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del D. Lgs n. 36/2023 per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione necessaria. Laddove sorga la necessità di un'integrazione, la Stazione Appaltante richiederà all'Appaltatore di produrre la documentazione mancante ed in tal caso il termine di cui al comma 16 dell'art. 119 inizierà a decorrere dal momento del deposito di tutta la documentazione richiesta.

La Stazione Appaltante, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

2. L'Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

3. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la Stazione Appaltante dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo "22 - Risoluzione del contratto".

4. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, intervengano modifiche ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore potrà richiedere l'eventuale subappalto delle lavorazioni oggetto delle modifiche, nei limiti previsti dagli atti di gara e con le modalità di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 – Estensione degli obblighi del Codice di comportamento di ARPAT e del Patto di Integrità

L'Appaltatore, in ottemperanza al *Codice di comportamento di ARPAT*, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 105/2022, facente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice, in quanto compatibili e in relazione al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, si applicano le disposizioni di cui al successivo Art. 22 – Risoluzione del contratto.

Ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a comunicare alla Stazione Appaltante l'avvenuta trasmissione.

L'Appaltatore, in ottemperanza alle disposizioni del *Patto di Integrità*, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 47 del 23/03/2021, allegato al presente contratto quale Allegato "2", si impegna a rispettare integralmente tutti gli obblighi dallo stesso derivanti.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Patto di Integrità, si applicano le disposizioni di cui al

successivo Art. 22 – Risoluzione del contratto.

Art. 22 - Risoluzione del contratto

1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

a) art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

c) nel caso di subappalto e/o di subappalto a cascata non autorizzato;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione Appaltante approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore;

f) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);

g) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

h) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;

i) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il

10 % dell'importo del contratto;

j) qualora l'Appaltatore risulti privo della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure risulti in possesso di patente dotata di meno di 15 crediti e nelle ulteriori ipotesi previste dalla suddetta normativa che impediscano all'Appaltatore la prosecuzione dell'attività di cantiere;

3. La Stazione Appaltante procederà, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, in caso di mancata applicazione del CCNL indicato, ai sensi del precedente articolo "3 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore" e nelle ulteriori ipotesi previste dallo stesso articolo.

4. L'Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.

5. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. "5 - Garanzia definitiva", salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 23 – Certificato di regolare esecuzione

I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto di certificato di regolare esecuzione. Lo stesso deve essere emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre il termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante. Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 24 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera e), dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.

Art. 25 – Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo

1. La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere emessa dall'Appaltatore dopo la comunicazione, da parte della Stazione Appaltante, del certificato di pagamento conseguente all'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 26, comma 3, dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023. Il certificato di pagamento viene rilasciato dal Responsabile Unico del Progetto entro il termine massimo di sette giorni da tale esito positivo ed è comunicato all'Appaltatore, in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo "15 - Gestione digitale della documentazione relativa al contratto". La fattura dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 2.

2. La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno decorrente dall'esito positivo della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 26, comma 3, dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, previa presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore. *Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture*

ricevute dalla Stazione Appaltante nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 9 del precedente art. "17 - Fatturazione e pagamenti", o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo "17 - Fatturazione e pagamenti", le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e 27 dell'All. II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. "17 - Fatturazione e pagamenti" del presente contratto.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 1, l'Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai commi 2 e 3 del presente articolo, non si procederà al pagamento della rata di saldo fino al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.

In ogni caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore di quanto indicato nel presente articolo, l'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potrà essere imputato alla Stazione Appaltante e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. "19 - Ritardo nei pagamenti" del presente contratto né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 26 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata dagli articoli 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e 6 dell'allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del Capitolato. L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionario gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto

(CUP): e del seguente codice CIG: . La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante e trasmesso in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo "15 - Gestione digitale della documentazione relativa al contratto".

Art. 27 – Recesso

1. La Stazione Appaltante si riserva, in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Essa ne dovrà dare formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

2. La Stazione Appaltante, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in tali ipotesi, l'Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

3. Nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo antimafia relativo all'Appaltatore dia esito positivo, ed emergano, quindi, elementi ostativi ex D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, secondo quanto disposto dall'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, procederà al recesso dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 28 – Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile Unico del Progetto avvierà la procedura prevista all'art. 47 del Capitolato.

È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le ulteriori disposizioni pertinenti, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti tuttora vigenti;
- tutta la normativa cogente di settore;
- i documenti già prodotti e richiamati in sede di gara, ai fini della loro esatta individuazione quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse.

Art. 30 - Spese contrattuali

Il presente atto, composto da n. 37 pagine, è redatto in forma di scrittura privata in modalità elettronica e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

L'imposta di bollo, totalmente a carico della controparte, è stata assolta mediante versamento effettuato con modello F23 per l'importo di euro 120,00, ai sensi dell'Allegato I.4, Tabella A, e dell'art. 18, comma 10, del Codice, come da attestazione allegata al Prot. ARPAT n. del
agli atti SPIIR.

È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo relativa ai documenti contabili conseguenti al

presente contratto.

L'I.V.A. sui corrispettivi contrattuali è a carico della Stazione Appaltante.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiede la registrazione.

Firmato digitalmente per

Firmato digitalmente per ARPAT

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, Codice Civile il _____ dell'Impresa _____ dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli "3 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore", "5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione", "8 - Penali per ritardi", "9 - Penali per ulteriori inadempimenti", "14 - Revisione dei prezzi contrattuali", "16 - Anticipazione corrispettivo contrattuale", "17 - Fatturazione e pagamenti", "22 - Risoluzione del contratto", "25 - Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo", "27 - Recesso" e "28 - Controversie e foro competente".

Firmato digitalmente per